



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA – DIVISIONE VII – SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE

AI COMMISSARI LIQUIDATORI DELLE SOCIETÀ
FIDUCIARIE E DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI
REVISIONE IN L.C.A.

CIRCOLARE N. 13 V

Tramite pec

AI MEMBRI DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA
Loro indirizzi

P.C.: ALL'ASSOFIDUCIARIA

Tramite pec

OGGETTO: Relazioni semestrali ex art. 205 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e art. 306 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Rif. prot. n. 313887 del 19/10/2022

Richiamata la circolare n. 7/V, al cui testo integralmente si rimanda, tenuto conto delle carenze informative e della disomogeneità dei dati spesso riscontrati nella predisposizione delle relazioni semestrali redatte ai sensi dell'art. 306 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, ovvero dell'art. 205 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, al fine di uniformare e migliorare il sistema di vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa, l'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 305 del D.lgs. n. 14/2019 e dell'art. 204 del R.D. n. 267/1942, emana le seguenti note chiarificatorie, nonché direttive, pregando le SS.LL. di attenersi.

1 – Attualizzazione ed individuazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento della semestrale.

Sovente le relazioni semestrali riportano attività, fatti e circostanze relativi a periodi antecedenti rispetto a quanto accaduto nel semestre di riferimento, soffermandosi poco o nulla sulle attività svolte nel periodo in esame.

Titolario: 31.01

Divisione VII DGV
Viale America, 201 – 00144 Roma
Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 3331/3773 - dgv.div07@pec.mimit.gov.it
Il dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
Il funzionario estensore: mario.longo@mise.gov.it
www.mimit.gov.it



Pur riconoscendo l'utilità di un resoconto storico, specie per le l.c.a. risalenti nel tempo, si richiede una maggiore specificazione ed individuazione delle attività svolte nel semestre di riferimento, auspicabilmente contenuta all'interno di un'apposita sezione dedicata, che riporti i seguenti argomenti:

- riepilogo degli accadimenti fattuali e delle attività svolte, ovvero i motivi per i quali la situazione è rimasta invariata rispetto al periodo precedente;
- l'indicazione della situazione economica attualizzata all'inizio del periodo semestrale di riferimento;
- la specifica indicazione delle spese sostenute, delle entrate prodotte e di ogni altra variazione economica verificatasi nel periodo di riferimento;
- l'indicazione della situazione economica attualizzata alla fine del periodo semestrale di riferimento;
- le attività residuali e, tra queste, quelle che (approssimativamente) si ritiene verranno attuate nel semestre successivo.

2 – Compilazione della modulistica contabile ed informativa fornita dall'Autorità di Vigilanza.

Essendo stati rilevati casi di incompleta compilazione della modulistica ministeriale, ovvero casi di incongruenza con i dati riportati all'interno della modulistica rispetto a quanto indicato nelle relazioni semestrali, si richiede ai commissari liquidatori di non tralasciare pagine e/o sezioni della modulistica fornita, nonché attenzione in merito ai dati ivi riportati, anche con riferimento alla semestrale pregressa: se una semestrale chiude con una determinata disponibilità appare ovvio che la semestrale successiva debba ricominciare dalla medesima cifra). Sul punto, pertanto, si richiama anche una maggiore attenzione da parte dei membri dei comitati di sorveglianza.

3 – Affidamento di incarichi a professionisti.

In tema di contenzioso giudiziario, atteso il combinato disposto degli artt. 132, 303 e 307 CCII, ovvero degli artt. 35, 200 e 206 L.F., nonché per prassi ministeriale ormai consolidata, la scelta del legale per la difesa in giudizio della procedura è lasciata alla discrezionalità del commissario liquidatore.

Tuttavia sul punto si ricorda che, in ossequio al principio generale di economicità, il commissario liquidatore è tenuto a garantire che il compenso per il professionista prescelto non sia superiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, così come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022.

Inoltre, per le procedure prive di attivo, ovvero dotate di attivo insufficiente, il commissario liquidatore dovrà attivarsi al fine del riconoscimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a favore della procedura. Per tali casi la scelta del legale (pur sempre nella piena



discrezionalità dell'organo gestorio) dovrà ricadere necessariamente su uno degli avvocati iscritti nell'elenco degli abilitati al gratuito patrocinio.

Si ricorda, infine, che la pendenza o l'insorgenza di giudizi, la scelta del legale, il preventivo ex art. 13, comma 5, della L. 247/2012, la successiva notula, nonché la copia della fattura quietanzata (o comunque saldata) dal professionista, devono essere riportate ed allegate all'interno della relazione semestrale del periodo a cui si riferiscono.

In tema di consulenza (contabile, fiscale, legale, ecc.) e di richiesta di pareri o generica assistenza legale, trova applicazione l'art. 129 CCII, ovvero l'art. 32 L.F. - commi 1 o 2, a seconda del caso specifico -, pertanto è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Anche per le predette fattispecie la scelta del professionista ricade nella discrezionalità del commissario liquidatore, tuttavia si segnalano alcune differenze:

- **per le ipotesi di cui al comma 1** (sostituzione o delega di attribuzioni proprie dell'organo gestorio), il compenso per il coadiutore sarà determinato e liquidato dall'Autorità di Vigilanza in proporzione all'attività svolta da quest'ultimo, nonché detratto da quello del commissario liquidatore, qualora liquidabile;
- **per le ipotesi di cui al comma 2** (incaricati a svolgere attività tecnica in settori che esulano dalla specifica competenza dell'organo gestorio) il compenso riconosciuto all'incaricato, nel rispettare il principio generale di economicità, dovrà essere rendicontato all'interno della relazione semestrale, unitamente all'allegazione della copia della fattura quietanzata (o comunque saldata). Del compenso riconosciuto a tali soggetti si terrà conto ai fini della liquidazione del compenso del commissario liquidatore.

4 – Pagamento delle competenze liquidate a favore degli organi della procedura.

Con riferimento al pagamento dei compensi liquidati in favore degli organi della procedura sono stati rilevati degli errori nel versamento delle somme dovute da parte dei commissari liquidatori. Pertanto si specifica che, salvo i casi in cui il decreto di liquidazione non disponga diversamente, le somme riconosciute a favore degli organi della procedura sono da considerarsi omnicomprensive di qualunque onere accessorio (con la conseguenza che ad esso non è possibile aggiungere, oltre a quanto liquidato ulteriori somme, ad es iva o cassa). In particolare, con specifico riferimento ai compensi liquidati in favore dei componenti del comitato di sorveglianza, si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 DL n. 233/1986 (convertito con modificazioni dalla L. 430/1986) con l'art. 301 CCII, ovvero con l'art. 198 L.F., l'attività viene prestata dal soggetto in qualità di creditore o di esperto, a nulla rilevando ogni ulteriore ed eventuale titolo di studio o attività professionale svolta dallo stesso (commercialista, avvocato, medico, psicologo, ecc.).

Con riferimento ai commissari liquidatore, invece, per i casi in cui l'incarico venga affidato ad un avvocato, nel calcolo delle spese accessorie non va mai aggiunto il rimborso spese



forfettario del 15%, previsto dal combinato disposto dell'art. 13, comma 10, della L. 247/2012 con l'art. 2 del D.M. n. 55/2014, in quanto l'ambito applicativo della legge non ricomprende il caso di specie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giulio Mario DONATO)

Firmato digitalmente da: Giulio Mario
Donato

Giulio Mario Donato
Organizzazione: MIS/8180390587
Data: 09/02/2026 14:04:15

IL DIRIGENTE

Marco Maceroni
Firmato il 06/02/2026 11:41 - Marco Maceroni -

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Mario Longo

Firmato il 06/02/2026 11:38 - Mario Longo -